

P 1743 / 17 17-11-2017

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI TIROCINIO DEI PRATICANTI AVVOCATI PRESSO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA

Tra

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IVREA in persona del suo Presidente, avv.
Mario Benni

e

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del suo
Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Ferrando

PREMESSO

- che l'articolo 37 comma 4 del D.L. 06 luglio 2011 n. 98 conv. dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 in tema di efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie consente ai capi degli Uffici Giudiziari di poter *"stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica (...) con Consigli dell'Ordine degli Avvocati per consentire ai più meritevoli (...) lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari (...) della pratica forense per l'ammissione all'esame da avvocato"*;
- che la materia delle convenzioni tra i Capi degli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati è stata regolamentata dal Consiglio Superiore della Magistratura con numerose delibere tra cui quelle in data 19.07.2007, 23.01.2008, 22.02.2012 e, da ultimo, con la risoluzione 29.04.2014;
- che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e del registro dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;

- che l'articolo 41 comma 6 lett. b della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta per un periodo massimo di 12 mesi presso un ufficio giudiziario;
- che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa per il periodo prescritto con diligenza e profitto;
- che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- che la nuova legge professionale forense all'articolo 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;
- che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58, con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;
- che, in particolare, l'articolo 4 comma 1 del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 58 prevede che *“l'attività di praticantato può essere svolta presso la Corte di Cassazione, la procura generale presso la Corte di Cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti d'appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le*

sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali”;

- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione e orientamento presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante della pratica professionale prevista per legge.
- Il Consiglio dell'Ordine si impegna a divulgare la presente convenzione tra i praticanti che abbiano titolo per accedere al tirocinio.

Tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, deve farne domanda al Procuratore della Repubblica, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

ART. 3

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto la domanda, procede alla selezione come previsto dall'articolo 7 del D. M. 58/2016.

ART. 4

Il Procuratore della Repubblica o un suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un sostituto dell'ufficio giudiziario che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

I praticanti che saranno ammessi allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari non potranno superare il numero complessivo di sei contemporaneamente.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento che preveda:

- l'indicazione di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;
- l'indicazione del sostituto affidatario e delle modalità di svolgimento del tirocinio anche con riguardo ai tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

In particolare i praticanti sono abilitati a svolgere le seguenti attività:

- a) Esame del fascicolo processuale affidato al magistrato, nella fase di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. o della richiesta di giudizio immediato o di richiesta di archiviazione, comprensivo della verifica della regolarità formale dell'instaurazione del giudizio con

particolare riguardo alla notifica degli atti e, ad esempio, alle eventuali eccezioni rilevabili dall'ufficio, alle liste testi.

- b) Studio delle problematiche giuridiche sottese al capo d'imputazione con ricerche di giurisprudenza o dottrina, ovvero ricerche – anche a mezzo di supporti informatici a disposizione dell'ufficio – di giurisprudenza o dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi con approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, relazione di sintesi della posizione della dottrina e giurisprudenza.
- c) Preparazione delle udienze dibattimentali con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato; preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario della "scheda del processo", in cui sintetizzare capi d'imputazione, fonti di prova, completezza della lista testimoniale, compiuta formazione del fascicolo per il dibattimento.
- d) Preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, dell'esame o controesame di testi ed imputati; studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.; studio, previa discussione con il magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista dell'elaborazione dello schema di requisitoria; eventuale stesura finale di una relazione di sintesi o schema d'impugnazione nel caso di reclamo.
- e) Su istruzione del magistrato affidatario, lettura ed analisi delle sentenze difformi rispetto alle richieste del pubblico ministero, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda d'appello.
- f) Partecipazione a seminari e incontri di studio organizzati per i Magistrati e la Polizia Giudiziaria.
- g) Collaborazione nella gestione ed aggiornamento dell'eventuale archivio di dottrina e

giurisprudenza dell'ufficio cui appartiene il magistrato affidatario;

- h) Studio dei fascicoli civili e della giurisprudenza in relazione anche alle eccezioni proposte dai difensori.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal sostituto affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto

a:

- Svolgere, sotto la guida e il controllo del sostituto affidatario, le attività formative e di orientamento con diligenza, correttezza e lealtà;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
- Mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
- Rispettare il divieto di portare fascicoli fuori dall'ufficio giudiziario, di fotocopiare per propri fini gli atti processuali e comunque di pubblicare o pubblicizzare gli atti stessi.
- Mantenere l'iscrizione al Registro dei praticanti Avvocati.
- Mantenere un contatto continuo con l'Ordine, attraverso il tutor designato, relativamente allo svolgimento del tirocinio.

- Adempiere all'obbligo di formazione continua previsto dall'ordinamento professionale forense (Legge 247/2012), dal regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014) e dal Nuovo Codice deontologico forense, anche partecipando ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio giudiziario e ai corsi di formazione loro specificatamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il sostituto affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

I tirocinanti non avranno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono o hanno svolto il tirocinio.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato, presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

ART. 8

Nei procedimenti svoltisi davanti al magistrato affidatario durante il tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive alla causa, rappresentare o difendere le parti o assumere qualsiasi incarico professionale.

ART. 9

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore della Repubblica per i motivi di cui all'articolo 8 comma 11 del D.M. 58/2016.

In tale ipotesi l'ufficio giudiziario ne darà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 10

I tirocinanti dovranno dotarsi di copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie di settore, con riferimento a eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso l'ufficio giudiziario.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante si impegna a darne immediata comunicazione all'ufficio giudiziario e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 11

Il tirocinio di formazione e di orientamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero a obblighi previdenziali o assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

Il Procuratore della Repubblica si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per l'attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure espressamente previste dal D.Lgs 81/08 sono individuate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e comunicate al sostituto affidatario e al praticante prima dell'inizio delle attività stesse.

Ivrea, 01/09/2017

Dott. Giuseppe Ferrando



Avv. Mario Benni

Procuratore della Repubblica

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

presso il Tribunale di Tribunale di Ivrea

Avvocati di Ivrea



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA

(ex art. 37 d.l. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e D.M. Giustizia 17 marzo 2016 n. 58)

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di IVREA

Il/La sottoscritto/a

COGNOME:

NOME:

DATA DI NASCITA: LUOGO DI NASCITA: ()

RESIDENZA: () VIA/C.SO:

CAP:

CODICE FISCALE:

TELFONO CELLULARE: E-MAIL ordinaria:

*

LAUREA IN GIURISPRUDENZA ALL'ESITO DEL CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE CONSEGUITA
PRESSO L'UNIVERSITA' DI

DATA DI LAUREA

VOTO DI LAUREA

VOTI ESAMI:

- diritto costituzionale, voto: [voto]
 - diritto privato, voto: [voto]
 - diritto processuale civile, voto: [voto]
 - diritto commerciale, voto: [voto]
 - diritto penale, voto: [voto]
 - diritto processuale penale, voto: [voto]
 - diritto del lavoro, voto: [voto]
 - diritto amministrativo, voto: [voto]
- e quindi una media complessiva pari a [media risultante dai voti nelle materie suddette]

*

PRATICA PROFESSIONALE SVOLTA PRESSO L'AVVOCATO

NOME STUDIO LEGALE

DATA DI INIZIO PRATICA PROFESSIONALE

[] ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DI

*

CHIEDE

di essere ammesso/a a svolgere presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di IVREA il tirocinio sostitutivo della pratica professionale, secondo quanto previsto dalla Convenzione fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data

A tal fine:

- Dichiaro che tutte le informazioni sopra riportate sono vere.
- Dichiaro di non aver compiuto i trent'anni di età.
- Dichiaro di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza (art. 42-ter, secondo comma, lettera g, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
- Si impegna al rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione; a mantenere il segreto su quanto appreso durante lo svolgimento dello stage; ad astenersi dalla deposizione testimoniale.
- Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Dichiaro di essere a conoscenza che lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Pubblica Amministrazione e che non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
- Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni relative al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica indicato.

(luogo e data)

(firma leggibile)